

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO 8 "Politiche della famiglia e giovanili"

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Circolare n. 1 - prot.n.8724 del 03.03.2023

OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n.13 *"Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati"* - Circolare regionale esplicativa. **Modifica e sostituisce la Circolare n. 12 del 30 luglio 2007.**

Alle Amministrazioni comunali
della Regione Siciliana
LORO SEDI

e p.c.

All'Assessore per la Famiglia, le Politiche
Sociali e il Lavoro

Alla Presidenza della Regione
Segreteria generale
Palazzo d'Orleans

LORO SEDI

La legge 9 gennaio 1989 n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62, recante *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"*, è intervenuta nel tessuto normativo preposto ad assicurare la migliore utilizzazione degli spazi abitativi e di quelli accessori, per i soggetti che soffrono di ridotte o impedito capacità motorie o visive.

Tale legge è stata seguita dalla Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L., che ancora oggi costituisce fondamentale riferimento operativo.

Durante gli anni nei quali si è dato corso all'applicazione della predetta normativa, le Amministrazioni interessate hanno acquisito un notevole bagaglio di esperienza.

In particolare, i Comuni per il loro rapporto immediato con il territorio e con i soggetti che fanno richiesta di soluzioni per le loro necessità e l'Amministrazione regionale per il ruolo di raccordo fra le richieste provenienti dai comuni ed il Ministero competente, nonché per il coordinamento e l'indirizzo dell'azione amministrativa.

Con legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, la Regione ha stanziato risorse per la concessione di contributi previsti dalla legge in parola e, al fine di coordinare ed uniformare le procedure amministrative dei Comuni, ha emanato la circolare esplicativa n. 12 del 30 luglio 2007.

Allo stato, le risorse disponibili per il contributo in parola provengono esclusivamente dal Fondo speciale di cui all'art. 10 della Legge n. 13/1989; pertanto, ferma restando la piena vigenza ed applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1669/U.L., la presente, contenente disposizioni di carattere tecnico-procedimentale, sostituisce tutte le precedenti circolari regionali., ed in particolare la circolare esplicativa n. 12 del 30 luglio 2007 – che, come sopra detto, era stata emanata in seguito al suddetto stanziamento di fondi regionali .

La presente Circolare si applica, a partire dall'anno in corso, alle comunicazioni pervenute all'Amministrazione regionale da parte dei Comuni entro il 31 marzo di ogni anno - riferite al fabbisogno comunale complessivo determinato alla data del 1 marzo di ogni anno-, nonché per la determinazione del fabbisogno complessivo regionale, ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5 della suddetta legge.

L'articolo 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, pur trattando la materia relativamente agli edifici e spazi pubblici in genere, fornisce una precisa definizione del concetto di quegli impedimenti che normalmente vengono indicati come "*barriere architettoniche*" e che, al fine di delineare l'oggetto di questa circolare, di seguito si riporta.

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Secondo il disposto dell'art. 9 della Legge n. 13/1989, hanno diritto al contributo:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

Ciò premesso e partendo dal fondamentale presupposto che lo scopo principale, se non unico, della legge in oggetto è sostanzialmente "*il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*" ovvero sia fornire, in parte, i mezzi ai soggetti che presentano determinati requisiti per la realizzazione di tutte quelle opere o l'acquisto di quegli ausili che permettano loro di vivere la loro quotidianità nella maniera meno disagiata possibile sotto il profilo della mobilità in genere ed in particolare dell'accessibilità, adattabilità e fruibilità delle proprie abitazioni, si evidenziano di seguito i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ed indispensabili per l'accesso al contributo pubblico e le procedure da seguire nel procedimento amministrativo in parola.

1 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande possono essere presentate:

- direttamente dai soggetti disabili portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, o di quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- da coloro che ne esercitino la tutela o la potestà secondo le norme del codice civile.

Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo.

I predetti requisiti devono essere posseduti antecedentemente alla data della presentazione dell'istanza.

La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilità al finanziamento.

2 – REQUISITI OGGETTIVI.

L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente.

Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica (di Comune) o abitazione.

Di conseguenza il contributo può essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità, sia gli uni che gli altri già esistenti alla data della presentazione dell'istanza.

Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione né istanze riguardanti interventi già realizzati.

3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda deve essere presentata al Comune nel quale il soggetto disabile ha la residenza abituale .

- certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportino difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale attestazione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda (**All.2**);

- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano:

- la residenza del disabile;
- le barriere architettoniche ivi esistenti;
- tipo di interventi che si intendono realizzare;
- il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene;
- l'eventuale concessione di contributi da parte di altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
- l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
- l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per i medesimi interventi;
- Il possesso di eventuale certificazione rilasciata dalla A.S.P. competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidità totale (100%). Il possesso di tale certificazione facoltativa consentirà al disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della legge nella redazione dell'elenco.

A tal fine si allega modello al quale fare riferimento (**All.3/3A/4/4A**).

Dal momento che l'istruttoria del procedimento per la concessione del contributo, e quindi la valutazione della ricorrenza dei requisiti di legge, così come l'ammissione al contributo, sono totalmente a carico di codesti enti locali, è necessario trasmettere a questo Dipartimento esclusivamente la domanda di contributo, così come stabilito al punto 4.14 della circolare ministeriale sopra richiamata, senza trasmettere alcuna altra documentazione a corredo.

7 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI.

Come sopra accennato, la titolarità del procedimento amministrativo in parola è dell'Amministrazione comunale la quale, pertanto, è onerata sia dell'accertamento dei requisiti per l'ammissibilità al contributo, sia di quelli propedeutici alla sua materiale erogazione al richiedente.

Ciò posto, codeste Amministrazioni, in sede di istruttoria per l'accoglimento della richiesta, dovranno verificare:

- che l'effettiva residenza anagrafica del soggetto disabile sia nel comune e nell'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi;

- che l'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi sia "privato" e sia già esistente. Non sono pertanto ammissibili istanze riguardanti interventi da effettuarsi in edifici "pubblici" o in corso di costruzione;

- che gli interventi per i quali si richiede il contributo siano coerenti con l'oggetto della legge. Devono quindi essere volti al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla mobilità;

- che i lavori o i beni per i quali è stato richiesto il contributo non siano in corso o acquistati alla data di presentazione dell'istanza. A tal proposito si chiarisce che, in considerazione della situazione soggettiva in cui si trovano i soggetti richiedenti, la realizzazione dei lavori o l'acquisto del bene in un momento successivo all'eventuale accertamento da parte di codeste amministrazioni, non fa perdere il diritto al contributo stesso;

- che per gli stessi lavori o beni non siano già state presentate istanze ed erogati contributi allo stesso richiedente negli anni precedenti (tranne il caso in cui abbia successivamente alla prima realizzazione, cambiato abitazione);

- la congruità della spesa presunta per la realizzazione dell'intervento, sulla quale calcolare l'ammontare del contributo.

Per ciascuna richiesta dovrà, quindi, essere determinata l'entità del contributo concedibile con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge n. 13/1989 e che per maggior chiarezza si riassumono:

a) per spese fino a € 2.582,28;

- il contributo è pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta;

b) per spese superiori € 2.582,28, il contributo è pari a € 2.582,28 maggiorato:

- del 25% della spesa eccedente gli € 2.582,28, per spese fino a € 12.911,42;

- di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli € 12.911,42, per spese fino a € 51.645,70.

Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi momento, mentre il Comune dovrà inserirle negli elenchi da comunicare a questo Assessorato entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande assunte al protocollo del Comune entro il primo marzo di ogni anno (fa fede, in caso di presentazione *brevi manu*, il timbro a data di accettazione del comune) ed inviate alla Regione entro il successivo 31 marzo, verranno inserite nell'elenco per l'anno in corso; le domande assunte al protocollo comunale oltre il primo marzo, o quelle ritenute ammissibili successivamente all'inoltro dell'elenco alla Regione, dovranno essere inserite da codesti Comuni nell'elenco dell'anno successivo.

Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal richiedente (disabile ovvero chi ne esercita la tutela o la patria potestà).

Le domande devono, inoltre, essere sottoscritte dal soggetto che sosterrà l'onere della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.) sarà il beneficiario del contributo.

4 – FORMA DELLE DOMANDE.

Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo dell'importo previsto dalla legge (attualmente € 16,00).

La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se diverso.

Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonché l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto del contributo.

Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, IVA. al 4% compresa, che verrà sostenuta per l'intervento di che trattasi.

Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare.

Deve essere indicato il soggetto che beneficerà del contributo, che sarà colui che di fatto sosterrà la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sarà l'amministratore pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalità delle persone fisiche rappresentanti).

Al fine di uniformare la modulistica nel territorio regionale si allega alla presente il modello di istanza predisposto da questo Dipartimento che, con le integrazioni che codeste Amministrazioni dovessero ritenere opportune, potrà essere adottato per le richieste dei cittadini. **(All.1)**

5 – OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi coerenti con lo scopo della norma in parola, ossia quelli finalizzati al superamento o all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilità del soggetto disabile e tutte le opere strettamente connesse. A titolo di esempio: se l'intervento principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sarà ammissibile la tinteggiatura della stanza, ma quest'ultima sarà ammissibile se l'intervento principale è l'allargamento delle porte per consentire il passaggio di una carrozzella.

Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:

(A) gli interventi volti ad eliminare le difficoltà di accesso all'immobile;

(B) gli interventi destinati ad eliminare le difficoltà di fruizione dell'alloggio.

Ne consegue che, per l'inserimento nel medesimo elenco, potranno essere presentate al massimo due istanze, ossia una per ogni tipologia (A o B) di intervento e ciascuna anche per più interventi funzionalmente connessi.

Per la stessa opera nel medesimo immobile potrà essere concesso in assoluto uno ed un solo contributo.

Qualora di una stessa opera possano usufruire più soggetti disabili potrà essere concesso un solo contributo; dovrà quindi essere presentata una sola istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile, l'istanza può riguardare l'acquisto di beni che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

Gli interventi o i beni non devono essere già stati effettuati o acquistati alla data di presentazione dell'istanza.

E' possibile cumulare il contributo di cui alla legge n.13/1989 con altri contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali è stata avanzata l'istanza; in tali casi però il totale dei contributi ottenuti non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE OVE HA SEDE L'IMMOBILE.

Alla domanda, che dovrà contenere gli elementi sopra descritti e meglio specificati nel modello che si allega alla presente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Entro il 31 marzo di ogni anno codeste Amministrazioni stabiliscono il proprio fabbisogno per l'anno in corso sulla base delle domande ritenute ammissibili e formano l'elenco delle stesse, ordinato secondo i criteri indicati dal 4° comma dell'art. 10 della legge, nell'ordine: invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza, invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza **(All.5)**, provvedendo alla pubblicazione mediante affissione all'Albo comunale.

Entro il medesimo 31 marzo, l'Amministrazione comunale comunica a questo Dipartimento il fabbisogno come sopra determinato e trasmette l'elenco delle istanze ammissibili assunte al protocollo comunale entro il 1° marzo, che saranno inserite nel fabbisogno regionale per l'anno in corso. L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del soggetto richiedente;
- nominativo del/i soggetto/i disabile/i;
- nominativo del beneficiario (colui che sosterrà effettivamente la spesa);
- data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune;
- importo della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento (da indicare in calce all'istanza);
- descrizione sommaria dell'intervento.

Inoltre dovrà essere attestato:

- che i disabili di cui al superiore elenco risiedono negli immobili nei quali verranno realizzati gli interventi;
- che gli interventi-beni per i quali sono stati richiesti i contributi non sono stati realizzati-acquistati alla data di presentazione dell'istanza;
- che gli interventi-beni per i quali sono stati richiesti i contributi sono coerenti con l'oggetto della legge n. 13/1989;
- che i relativi importi presunti di spesa risultano essere congrui.

Al predetto elenco dovranno essere allegate le copie delle istanze (vedasi punto 6). Si ribadisce che la documentazione originale, unitamente ad eventuali verbali di accertamento e relazioni, non deve essere trasmessa a questo Dipartimento, bensì custodita agli atti di codeste Amministrazioni comunali in veste di titolari del procedimento.

Le istanze inserite in elenco ed eventualmente non soddisfatte per insufficienza dei fondi stanziati nell'anno in corso, saranno finanziate nell'anno seguente con precedenza sulle istanze dell'elenco successivo.

8 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO.

Sarà cura di codeste Amministrazioni dare immediata comunicazione a questo Servizio dell'eventuale decadenza dal diritto al contributo nei seguenti casi:

- trasferimento di residenza presso altro comune: si avrà decadenza nel caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di parziale realizzazione, si decadrà per la parte non realizzata;
- trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o il bene da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si precisa che, in caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione-installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata la rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi;
- decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'evento si verifichi prima della realizzazione-acquisto delle opere-bene o per la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile e di opere-bene parzialmente o totalmente realizzate-acquistate è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).

9 – APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO REGIONALE E TRASFERIMENTO DEI FONDI AI COMUNI.

Preliminarmente si evidenzia che questo Dipartimento prenderà in considerazione unicamente le istanze contenute nel fabbisogno comunale determinato ed inviato secondo le disposizioni sopra indicate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; in nessun caso, prenderà in considerazione istanze singole, inviate in qualsiasi momento dell'anno.

Una volta ricevuti gli elenchi delle domande ritenute ammissibili al contributo - a norma dell'art.11 della legge n. 13/1989 e del punto 4 della circolare ministeriale, 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L. - da parte di codesti Comuni, questo Dipartimento approverà il fabbisogno complessivo regionale, secondo un elenco degli aventi diritto al contributo per l'anno in corso, distinto per Comune.

L'elenco, su base regionale, verrà redatto con i criteri evidenziati al superiore punto 7 ossia nell'ordine:

- invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

A tal proposito si ribadisce che non verrà presa in considerazione alcuna istanza pervenuta successivamente al 31 marzo - anche nel caso che la stessa sia stata ritenuta non ammissibile ad un primo esame e successivamente ritenuta ammissibile.

In quest'ultimo caso, come già precedentemente richiamato al punto 1, nell'eventualità che la documentazione integrativa sia idonea per l'ammissibilità, l'istanza verrà inserita da codesti Comuni nell'elenco dell'anno successivo.

Una volta approvato il fabbisogno regionale, questo Dipartimento provvederà all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni comunali sulla base delle risorse finanziarie disponibili, allegando per ogni comune il relativo elenco.

Sarà cura dello scrivente Dipartimento dare comunicazione alle Amministrazioni interessate dell'avvenuto accreditamento dei fondi, contestualmente all'indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi dei singoli contributi.

Codeste Amministrazioni comunali provvederanno a dare immediata notizia ai soggetti beneficiari della disponibilità del contributo e alla liquidazione e pagamento dello stesso.

10 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE ASSEGNAZIONI DEI FONDI.

Contestualmente alla comunicazione di cui sopra, codeste Amministrazioni dovranno richiedere ai soggetti beneficiari interessati (si ricorda che per soggetti beneficiari si intendono coloro che effettivamente sostengono la spesa) la presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, relative agli interventi per i quali è stato richiesto il contributo.

Si precisa che la predetta documentazione, indispensabile per l'erogazione del contributo, dovrà essere presentata dagli interessati entro i termini di prescrizione del contributo (anno dell'impegno di spesa + 10 anni). Se durante tale periodo dovessero intervenire perenzioni, codeste Amministrazioni (solo nel caso in cui le somme siano immediatamente spendibili) potranno richiedere la reiscrizione delle somme perenti. A tal fine si ricorda che il Sindaco, in uno con la richiesta di reiscrizione, dovrà espressamente dichiarare che le relative somme saranno immediatamente spendibili.

Al fine di procedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari codeste Amministrazioni dovranno verificare quanto appresso:

- che i lavori o i beni per i quali è stato chiesto il contributo siano stati effettivamente realizzati e/o acquistati;
- che le fatture, debitamente quietanzate, riguardino i lavori e/o i beni per i quali è stato richiesto il contributo;
- che le fatture rechino una data successiva a quella dell'assunzione dell'istanza agli atti dell'Amministrazione o a quella dell'eventuale sopralluogo per la verifica di mancato inizio dei lavori (vedere il superiore punto 7);
- che le fatture siano tutte intestate al soggetto beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza;
- che l'importo totale delle fatture relative ai lavori e/o beni per i quali è stato richiesto il contributo sia almeno uguale, o maggiore, all'importo a suo tempo indicato nell'istanza.

Non si potrà assolutamente procedere alla liquidazione del contributo nel caso in cui siano stati realizzati interventi o acquistati beni completamente difformi da quelli indicati a suo tempo nell'istanza.

Non si potranno prendere in considerazione:

- fatture recanti date antecedenti alla data di assunzione al protocollo comunale dell'istanza o dell'eventuale sopralluogo;
- fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza.

In questi casi, come pure in caso di importo totale di spesa inferiore a quello a suo tempo indicato nell'istanza (sulla base del quale, si ricorda, è stato calcolato il contributo successivamente accreditato), codeste Amministrazioni dovranno procedere alla rimodulazione del contributo ricalcolandolo, sulla base della spesa inferiore effettivamente sostenuta, secondo i criteri indicati nel 2° comma dell'art. 9 della legge n. 13/1989 e riassunti al superiore punto 7.

11 – FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO.

Si richiamano specificatamente le disposizioni di cui all'art. 10, commi 4 e 5 della legge n. 13/1989 ed i punti 4.17 e 4.18 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici – 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L.

Qualora l'importo erogato al beneficiario risulti inferiore a quanto trasferito da questo Dipartimento, in base alle indicazioni fornite, codeste Amministrazioni comunali sono tenute alla restituzione delle somme erogate in eccesso, derivanti dal minore contributo pagato, comunicando allo Scrivente gli estremi dell'atto deliberativo adottato da cui risulti l'importo di contributo non dovuto al beneficiario e da restituire.

Al fine del monitoraggio della spesa e del rimborso di eventuali economie di contributo, codeste Amministrazioni dovranno trasmettere, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) apposito elenco (**All.6**) contenente:

- il nominativo del disabile (avente diritto al contributo);
- il nominativo del beneficiario del contributo (qualora non coincida con il disabile),
- gli estremi della determina comunale di pagamento del contributo;
- gli estremi del mandato di pagamento;
- gli estremi della determina comunale di restituzione del contributo (se ne ricorra il caso);
- gli estremi del mandato di pagamento emesso per la restituzione delle somme per economie di contributo non pagato (se ne ricorra il caso).

La restituzione delle suddette somme dovrà eseguirsi mediante versamento in entrata al Bilancio della Regione Siciliana, sul conto di tesoreria **IT51E0100003245515300305982**, capitolo in entrata n. **7285** -capo **15** “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”, indicando nella causale “Rimborso Legge n. 13/1989 - Comune di.....- D.D.G. n.....del.....” (indicare il D.D.G. di approvazione del fabbisogno regionale cui afferisce il contributo del quale si dispone la parziale restituzione) e gli elementi necessari all’individuazione del rimborso.

Si confida nella puntuale applicazione della presente circolare.

ALLEGATI.

- All.1 Modello di istanza per la richiesta del contributo *ex lege* n.13/1989;
- All.2 Modello di certificazione a cura del medico;
- All.3 Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile – invalidità parziale;
- All.3A Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile - invalidità totale;
- All.4 Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile – invalidità parziale;
- All.4A Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile - invalidità totale;
- All.5 Modello comunicazione elenchi disabili;
- All.6 Modello scheda monitoraggio.

IL DIRIGENTE GENERALE

Maria Letizia Di Liberti



Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
03.03.2023 11:01:41
UTC